

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 40

15 novembre 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

**LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40
DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE
DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER
L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013**

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- lo Statuto regionale;
- la Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 40 "Legge finanziaria regionale", della legge sopraindicata, che stabilisce fra l'altro, l'adozione, in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio, della legge finanziaria da approvarsi immediatamente prima della corrispondente legge di bilancio dalla quale trae il riferimento necessario per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni pluriennali di spesa da essa disposte e nei confronti delle quali fornisce legittimazione alla iscrizione di specifiche allocazioni di spesa;
- l'art. 5 della legge sull'Ordinamento contabile che prevede l'adozione di un bilancio pluriennale, allegato al bilancio annuale ed approvato con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio annuale, le cui previsioni di spesa siano correlate a quelle indicate dagli indirizzi della programmazione regionale, nonché ai previsti nuovi interventi legislativi, e quelle d'entrata costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalla Regione a carico di esercizi futuri;

Ritenuta l'opportunità di approvare e presentare all'Assemblea legislativa la presente proposta di legge affinché sia esaminata e discussa insieme al progetto di legge di approvazione del Bilancio 2011 ed approvata nella stessa seduta, in considerazione della stretta colleganza fra i due provvedimenti legislativi e del fatto che la Legge finanziaria regionale costituisce la legittimazione sostanziale di parte degli stanziamenti di spesa previsti dal Bilancio 2011 e dal Bilancio pluriennale 2011-2013;

Vista la propria deliberazione Progr. N. 2416/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

Dato atto che le linee guida della legge finanziaria in oggetto sono state illustrate al Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 12 novembre 2010;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa, cooperazione con il sistema delle autonomie, valorizzazione della montagna, regolazione dei servizi

pubblici locali, semplificazione e trasparenza, politiche per la sicurezza;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- a) di approvare il progetto di legge regionale "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del Bilancio pluriennale 2011-2013" nel testo allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- b) di presentare all'Assemblea legislativa il progetto di legge regionale di cui alla precedente lettera a) per l'approvazione a norma di legge.

- - -

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ART. 40 DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2011 - 2013.

Art. 1

Automazione e manutenzione

del sistema informativo regionale

1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono disposte le seguenti autorizzazioni e integrazioni di spesa per gli interventi definiti nei capitoli sottoriportati:

a) Cap. 03905 "Spese per l'automazione dei servizi regionali (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale manutenzione e sviluppo

Esercizio 2011: Euro 157.824,24

b) Cap. 03910 "Sviluppo del sistema informativo regionale (Art. 13, L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2011: Euro 255.967,69

c) Cap. 03917 "Contributi agli enti locali e ad altri enti della pubblica amministrazione per lo sviluppo del piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00

d) Cap. 03937 "Sviluppo del sistema informativo regionale: piano telematico regionale (L.R. 24 maggio 2004, n. 11)" afferente alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale

Esercizio 2011: Euro 3.024.839,33

Esercizio 2013: Euro 4.018.000,00

2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte per l'esercizio 2012 da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 3937, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del sistema informativo regionale, sono ridotte di Euro 4.017.000,00.

Art. 2

Sistema informativo agricolo regionale

1. Per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale, ai sensi degli articoli 22, 23 e 32 della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34) è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa, di Euro 441.817,55 a valere sul Capitolo 03925, nell'ambito della U.P.B. 1.2.1.3.1520 - Sistema informativo agricolo.

Art. 3

Contributo al Comitato di solidarietà

alle vittime delle stragi

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a corrispondere, per l'esercizio 2011, un contributo di Euro 72.000,00 al Comitato di solidarietà alle vittime delle stragi costituito fra la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna ed i Comuni di Bologna, Castiglione dei Pepoli e San Benedetto Val di Sambro, a valere sul Capitolo 02705, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.2.3820 - Contributi ad Enti e istituzioni che perseguono scopi di interesse per la regione.

Art. 4

Interventi a favore degli eredi di appartenenti

alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili

del fuoco e alle Forze della polizia municipale

caduti nell'adempimento del proprio dovere

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a concedere agli eredi degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, ai Vigili del fuoco e alle Forze della polizia municipale caduti nell'adempimento del proprio dovere nel territorio regionale, un contributo straordinario fino a un importo massimo di Euro 50.000,00.

2. La Giunta regionale determina con proprio provvedimento i criteri e le modalità per l'attribuzione del contributo di cui al comma 1.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 2685, afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3945 - Interventi di solidarietà.

Art. 5

Cartografia regionale

1. Per le finalità di cui alla legge regionale 19 aprile 1975, n. 24 (Formazione di una cartografia regionale), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

a) Cap. 03850 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.3.4440 - Sviluppo di cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2011: Euro 300.000,00;

b) Cap. 03854 "Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)", afferente alla U.P.B. 1.2.3.2.3501 - Cartografia tematica regionale: geologia e pedologia

Esercizio 2011: Euro 200.000,00.

Art. 6

Interventi nel settore delle bonifiche

1. Per opere ed interventi di bonifica ed irrigazione ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42 (Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative), sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 16400 "Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364; artt. 66 e 70 del DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6300 - Interventi di bonifica e irrigazione

Esercizio 2011: Euro 1.500.000,00;

- b) Cap. 16352 "Manutenzione delle opere di bonifica (art. 26, comma 2, lett. d), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)" afferente alla U.P.B. 1.3.1.3.6310 - Manutenzione opere di bonifica

Esercizio 2011: Euro 1.200.000,00.

Art. 7

Sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei consorzi di garanzia collettiva fidi (di seguito denominati "confidi") di cui all'articolo 13 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici) e di promuoverne la trasformazione in intermediari finanziari vigilati, la Regione è autorizzata a concedere contributi ai confidi di 1° e 2° grado ad incremento del proprio patrimonio per la realizzazione dei piani presentati per l'iscrizione o il mantenimento dell'iscrizione nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 (già art. 107) del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono attribuite dalla Giunta regionale, con i criteri e le modalità fissate dalla Giunta medesima, ai confidi che operano sull'intero territorio regionale.

3. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, una autorizzazione di spesa a valere sul capitolo 23108 afferente alla U.P.B. 1.3.2.3.8300 pari a Euro 3.710.000,00.

Art. 8

Integrazione regionale al programma

operativo regionale FESR 2007-2013

(Riproposizione per l'esercizio 2011)

1. Per assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'attività I.1.1 Creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico, prevista nel Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013, la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse da utilizzare con le modalità e le medesime destinazioni contenute nel Programma Operativo stesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1, sono trasferite all'esercizio 2011 le autorizzazioni di spesa disposte dall'art. 30 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 9 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale 2009-2011. Primo provvedimento generale di variazione) e dall'art. 7 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 7 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012. Primo provvedimento generale di variazione) e riproposte per gli interventi previsti nei capitoli e per gli importi sottoindicati:

a) U.P.B. 1.3.2.3.8368 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013:

1) Cap. 23752 "Contributi a Università, Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 14.484.659,00

2) Cap. 23754 "Contributi a Enti locali per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013"

Euro 5.065.341,00

b) U.P.B. 1.3.2.3.8369 - Integrazione regionale al programma operativo regionale FESR 2007-2013 - Risorse statali:

1) Cap. 23756 "Contributi a Università ed Enti e Istituzioni di ricerca per la creazione di tecnopoli per la ricerca industriale e il trasferimento tecnologico - Finanziamento integrativo regionale al P.O.R. FESR 2007-2013 - Mezzi statali"

Euro 3.066.318,72

2) Cap. 23758 "Contributi a imprese per investimenti relativi alla realizzazione di programmi di ricerca industriale collaborativa e sviluppo sperimentale e per l'avvio di nuove imprese innovative - Finanziamento integrativo regionale al Programma Operativo 2007-2013"

Euro 2.000.000,00.

Art. 9

Organizzazione turistica regionale.

Interventi per la promozione e

commercializzazione turistica

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale - Interventi per la promozione e commercializzazione turistica - Abrogazione delle leggi regionali 5 dicembre 1996, n. 47, 20 maggio 1994, n. 22, 25 ottobre 1993, n. 35 e parziale abrogazione della L.R. 9 agosto 1993, n. 28), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.2.9100 - Interventi per la promozione del turismo regionale, le autorizzazioni di spesa, disposte da precedenti leggi regionali, sono modificate e integrate nel seguente modo:

a) Cap. 25558 "Spese per l'attuazione dei progetti di marketing e di promozione turistica attraverso APT Servizi S.r.l. (art. 7, comma 2, lett. a), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2011: Euro 8.000.000,00;

Esercizio 2012: Euro 8.000.000,00;

- b) Cap. 25564 "Contributi per l'attuazione di progetti di marketing e di promozione turistica delle unioni di prodotto e per il cofinanziamento delle iniziative di promocommercializzazione e commercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle unioni di prodotto anche in forma di comarketing (art. 7, comma 2, lett. b) e c), L.R. 4 marzo 1998, n. 7)"

Esercizio 2011: Euro 5.052.000,00.

Art. 10

Interventi per la qualificazione delle stazioni

invernali e del sistema sciistico

1. Per gli interventi finalizzati al miglioramento delle stazioni invernali, del sistema sciistico e degli impianti a fune, a norma della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia-Romagna), nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

- a) Cap. 25572 "Contributi in conto capitale per interventi relativi a sistemazione, revisione, innovazione, ammodernamento ed al miglioramento dei livelli di sicurezza di piste da sci e impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2011: Euro 300.000,00

- b) Cap. 25780 "Contributi a EE.LL. per interventi di sistemazione delle aree interessate da impianti di risalita e piste di discesa e per la revisione degli impianti a fune (Art. 8, L.R. 1 agosto 2002, n. 17)"

Esercizio 2011: Euro 900.000,00.

Art. 11

Attuazione della legge regionale n. 17 del 2009

1. La Regione Emilia-Romagna, per il finanziamento di progetti integrati pubblico-privati in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio presentati dai Comuni e dalle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi o esercenti il commercio, anche su aree pubbliche, nonché quelle esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, finalizzati alla realizzazione di interventi per la promozione e l'attivazione di "Centri commerciali Naturali" e per i progetti di piccole e medie imprese del turismo relativi a interventi finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di energie rinnovabili già ammessi a finanziamento nell'ambito di graduatorie approvate dalla Regione Marche e successivamente definanziati a seguito dell'entrata in vigore della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione) e siti nei medesimi comuni, è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'esercizio 2011. A tal fine sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.3.3.3.10050 - Progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio:

- a) Cap. 25519 "Trasferimento ai comuni di cui alla L. 3 agosto 2009, n. 117, per la concessione di contributi a piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 5)"

Esercizio 2011: Euro 190.000,00

- b) Cap. 25521 "Contributo straordinario alle piccole e medie imprese del turismo per la realizzazione di progetti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti rinnovabili (art. 4, L.R. 12 febbraio 2010, n. 5)"

Esercizio 2011: Euro 50.000,00

- c) Cap. 25523 "Contributo straordinario ai comuni di cui alla legge 3 agosto 2009, n. 117, per progetti in materia di turismo, riqualificazione commerciale e del territorio (L.R. 4 novembre 2009, n. 17)"

Esercizio 2011: Euro 110.000,00

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 1.

Art. 12

Partecipazione della Regione Emilia-Romagna

al fondo di garanzia per l'emergenza abitativa

1. La Regione è autorizzata a partecipare alla costituzione di un fondo di garanzia, finalizzato a garantire i crediti assunti dalle banche nei confronti degli inquilini che sottoscrivono con i proprietari degli immobili un'intesa per la sospensione dell'esecuzione delle procedure di sfratto già convalidate.
2. Le modalità di concessione delle garanzie fidejussorie sono definite con atto della Giunta regionale.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è disposta per l'esercizio 2011 un'autorizzazione di spesa pari a Euro 500.000,00, a valere sul Capitolo 32059 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.2.12290 - Sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione.

Art. 13

Disposizioni per il finanziamento del

Parco Naturale del Sasso Simone e Simoncello

1. Nelle more dell'istituzione di un apposito parco di carattere interregionale, ai sensi dell'art. 22, comma 4, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), la Regione Emilia-Romagna concorre al finanziamento delle attività dell'ente di gestione del parco naturale del Sasso Simone e Simoncello, istituito ai sensi della legge regionale delle Marche n. 15/1994 (Norme transitorie per l'istituzione dei parchi e delle riserve regionali), in proporzione della superficie ricompresa, per effetto della legge 3 agosto 2009, n. 117 (Distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo,

Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione), nel proprio territorio.

2. A tal fine la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 la somma di Euro 120.000,00 a valere sul Capitolo 38084 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali.

Art. 14

Fondo per la conservazione della natura

1. Per la realizzazione degli interventi previsti dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2 (Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco) e nell'ambito del capitolo sottoindicato ed afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13500 - Parchi e riserve naturali, è disposto quanto segue:

- a) per interventi volti alla tutela di esemplari arborei singoli o in gruppo di notevole pregio scientifico e monumentale ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 2 del 1977 è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 51.000,00 (Cap. 38070).

Art. 15

Interventi in materia di opere idrauliche

nei corsi d'acqua di competenza regionale

1. Per la realizzazione di interventi afferenti il servizio di piena nei corsi d'acqua ricadenti in bacini idrografici di competenza regionale e per la manutenzione delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) è disposta l'autorizzazione di spesa a valere sul Capitolo 39187, afferente alla U.P.B. 1.4.2.2.13863 - Interventi di sistemazione idraulica e ambientale, per l'esercizio 2011, di Euro 700.000,00.

Art. 16

Opere acquedottistiche e fognarie

1. Per la concessione di contributi, a favore di Comuni, per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie ai sensi

dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 15 novembre 1976, n. 47 (Disciplina transitoria degli interventi per il finanziamento di opere idroigieniche nel territorio regionale), nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.2.3.14000 - Opere acquedottistiche, fognarie e impianti di depurazione, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 35305 "Contributi in capitale a favore di Comuni per l'esecuzione di opere acquedottistiche e fognarie (art. 3, comma 2, L.R. 15 novembre 1976, n. 47)"

Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00.

Art. 17

Interventi di messa in sicurezza,
bonifica e ripristino ambientale

1. Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 134 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14220 - Recupero, messa in sicurezza e ripristino ambientale, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa:

- a) Cap. 37374 "Finanziamenti a favore dei soggetti pubblici attuatori di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico (art. 134, comma 3, L.R. 21 aprile 1999, n. 3)"

Esercizio 2011: Euro 2.000.000,00.

Art. 18

Interventi ed opere di difesa della costa

1. Per la gestione integrata della zona costiera volta alla difesa dei centri abitati costieri, delle infrastrutture e del litorale, dai fenomeni di ingressione ed erosione marina, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 17 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e del bilancio pluriennale 2004-2006. Primo provvedimento

generale di variazione) è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 300.000,00, a valere sul Capitolo 39360 afferente alla U.P.B. 1.4.2.3.14555 - Interventi e opere di difesa della costa.

Art. 19

Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate

1. Ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 7 marzo 1995, n. 11 (Intesa interregionale per la navigazione interna sul fiume Po e idrovie collegate. Modifica alle leggi regionali 17 marzo 1980, n. 15 e 16 febbraio 1982, n. 9) e in attuazione della Convenzione, approvata dal Consiglio regionale con atto n. 1094 del 18 marzo 1999, che regola i rapporti tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a rimborsare alle Regioni sottoscrivitrici della convenzione le eventuali somme a debito, in ottemperanza a quanto risultante dall'approvazione del consuntivo annuale delle spese approvato dal Comitato Interregionale per la Navigazione Interna.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è disposta, per l'esercizio finanziario 2011, un'autorizzazione di spesa di Euro 400.000,00 a valere sul Capitolo 41993, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15218 - Navigazione interna fiume Po e idrovie collegate.

Art. 20

Oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" - Forlì

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare al reintegro del capitale sociale, approvato dall'assemblea della Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì, della quale è già socio ai sensi dell'art. 29 della legge regionale 28 luglio 2006, n. 13 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 2006 e del bilancio pluriennale 2006-2008. Primo provvedimento di variazione). A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 30.646,32, per l'esercizio 2011,

a valere sul Capitolo 45718, afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.16650 - Aeroporti regionali.

2. La Regione Emilia-Romagna è altresì autorizzata a provvedere alla copertura della quota di propria spettanza delle perdite maturate dalla Società per azioni SEAF "Aeroporto L. Ridolfi" con sede in Forlì. A tal fine è autorizzata la spesa di Euro 200.000,00 per l'esercizio 2011, a valere sul Capitolo 45720, afferente alla U.P.B. 1.4.3.2.15340 - Aeroporti regionali.

Art. 21

Costruzione di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali

1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti e attrezzature nei cinque porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) sono disposte, per l'esercizio 2011, le seguenti autorizzazioni di spesa nell'ambito dei sottoindicati capitoli afferenti alle U.P.B.:

1) 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali:

a) Cap. 41250 "Spese per acquisto, manutenzione e riparazione di mezzi effossori e di servizio e manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (Art. 9, lett. c) e d), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 300.000,00

b) Cap. 41360 "Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (Art. 9, lett. a), L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificato dall'art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 1.890.000,00

c) Cap. 41570 "Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (Art. 9, lett. f), L.R. 27 aprile 1976, n.

19 come modificato dall'art. 4, lett. f),
L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 200.000,00;

2) 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali:

a) Cap. 41900 "Contributi in conto capitale ai comuni per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti ed approdi fluviali (Art. 9, lett. b), L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificato dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11)"

Esercizio 2011: Euro 50.000,00.

Art. 22

Rete viaria di interesse regionale

1. Per gli interventi sulla rete stradale relativi alla viabilità di interesse regionale previsti dalla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.16200 - Miglioramento e costruzione opere stradali, è disposta la seguente autorizzazione di spesa:

a) Cap. 45184 "Finanziamenti a Province per riqualificazione, ammodernamento, sviluppo e grande infrastrutturazione della rete viaria di interesse regionale e ulteriore manutenzione straordinaria (art. 167, comma 2, lett. a) e b), L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e successive modifiche)"

Esercizio 2011: Euro 16.232.800,00.

Art. 23

Lavori d'urgenza e provvedimenti

in casi di somma urgenza

1. Per far fronte alle spese derivanti da interventi riferiti all'esecuzione di lavori d'urgenza e di somma urgenza finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio in caso di pubblica calamità, in materia di difesa del suolo e della costa di competenza regionale, a norma del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e degli articoli 146 e 147 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 (Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici, e successive modificazioni), è disposta l'autorizzazione di spesa, per l'esercizio finanziario 2011, a valere sul Capitolo 48050 afferente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 - Attrezzature e materiali per pronto intervento, di Euro 3.500.000,00.

Art. 24

Integrazione regionale per il finanziamento del Servizio sanitario regionale

1. Al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Servizio sanitario regionale, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare nell'esercizio 2011, con mezzi autonomi di bilancio, le risorse destinate al finanziamento delle proprie Aziende sanitarie, Aziende ospedaliere, Aziende ospedaliero-universitarie e dell'Istituto Ortopedico Rizzoli (IRCCS pubblico) sulla base della loro situazione economico-finanziaria al 31 dicembre 2010 in relazione anche alle prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza erogate dalle Aziende sanitarie regionali per l'anno 2011, per un importo massimo di Euro 150.000.000,00, a valere sul Capitolo 51708, "Assegnazioni a favore delle Aziende sanitarie regionali, a garanzia dell'equilibrio economico-finanziario e a finanziamento delle prestazioni regionali aggiuntive rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (extra-LEA)", afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18100 - Fondo sanitario. Altre risorse vincolate.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire con proprio atto i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1.

Art. 25

Interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale

1. L'autorizzazione di spesa per interventi di promozione e supporto nei confronti delle Aziende ed Enti del Servizio sanitario regionale, gestiti a livello regionale, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421) viene

determinata, per l'esercizio 2011, in complessivi Euro 30.000.000,00, a valere sui seguenti capitoli afferenti alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale e Regionale - Altre risorse vincolate:

- a) Cap. 51771 "Rimborsi ad Aziende sanitarie, Enti del SSR ed altri Enti delle amministrazioni locali per spese di personale di cui si avvale l'Agenzia sanitaria e sociale regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 3.791.000,00;
- b) Cap. 51773 "Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione per attività di supporto al SSR (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 20.109.000,00;
- c) Cap. 51776 "Trasferimenti ad Aziende sanitarie regionali ed altri Enti per lo sviluppo di progetti volti alla realizzazione delle politiche sanitarie e degli interventi previsti dal Piano sociale e sanitario regionale (art. 2 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502)":
Euro 6.100.000,00.

Art. 26

Fondo regionale per la non autosufficienza

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 51 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) che istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza e al fine di elevare ed ampliare l'area di finanziamento pubblico delle prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria ivi previste, è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 101.000.000,00, a valere sul Capitolo 57152 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18125 - Fondo regionale per la non autosufficienza.

2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, ripartisce le risorse di cui al comma 1 sulla base dei criteri di cui all'articolo 51 della legge regionale n. 27 del 2004.

Art. 27

Interventi volti alla tutela e al controllo della popolazione canina e felina

1. Per il finanziamento di contributi ad imprese agricole per la perdita di animali causata da cani inselvaticiti e da altri animali predatori in attuazione dell'articolo 26 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 27 (Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina), è disposta, per l'esercizio 2011, un'autorizzazione di spesa pari ad Euro 143.949,70 a valere sul Capitolo 64410 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18390 - Indennizzi alle imprese agricole per danni causati da animali predatori.

Art. 28

Edilizia sanitaria

1. Per il completamento e l'attivazione della struttura ospedaliera di Cona, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata, per l'esercizio 2011, a concedere all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara finanziamenti in conto capitale per Euro 30.000.000,00 a valere sul Capitolo 65775 "Interventi per il completamento della struttura ospedaliera di Cona. Assegnazione all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara", afferente all'U.P.B. 1.5.1.3.19070 - Programma regionale investimenti in Sanità.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce modalità e procedure per la concessione del finanziamento autorizzato al comma 1, in relazione anche al Piano di dismissione immobiliare già approvato dall'Azienda.

Art. 29

Fondo sociale regionale straordinario

1. Al fine di garantire continuità di risposta ai bisogni della popolazione, in particolare a favore dei soggetti più deboli, anche a fronte degli effetti della crisi economica sulle comunità locali, è finanziato il Fondo sociale regionale straordinario.

2. Il Fondo è destinato agli enti locali e finalizzato, nell'ambito della programmazione territoriale corrente, al

consolidamento del sistema dei servizi sociali ed in particolare all'omogeneizzazione e sviluppo di un sistema territoriale integrato di servizi e interventi a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza.

3. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare per l'esercizio 2011 l'importo di Euro 22.000.000,00 a valere sul Capitolo 57165 "Fondo sociale regionale straordinario. Contributi agli enti locali per il consolidamento del sistema dei servizi sociali" afferente alla U.P.B. 1.5.2.2.20109 - Fondo sociale regionale straordinario.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri, modalità e procedure per la concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo.

Art. 30

Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini"

1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 27 (Contributo alla Fondazione Arturo Toscanini), è disposta, per l'esercizio 2011, una autorizzazione di spesa di Euro 4.000.000,00 a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi ad Enti o Associazioni che si prefiggono scopi culturali.

Art. 31

Attuazione degli interventi finanziati dal

Documento Unico di Programmazione (DUP)

1. La Regione contribuisce alla qualificazione dei sistemi territoriali, alla promozione di uno sviluppo competitivo e sostenibile ed al rafforzamento della coesione territoriale, mediante l'acquisizione e la realizzazione di interventi di tipo infrastrutturale e strutturale, i cui beneficiari possono essere enti locali e altre pubbliche amministrazioni.

2. Al fine di dare attuazione agli interventi, di cui agli obiettivi 9 e 10, previsti nel Documento Unico di Programmazione (DUP), la Regione è autorizzata a stanziare apposite risorse destinate ad interventi di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale individua, con propri atti, specifiche modalità e criteri per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.

4. Per il finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo la Regione è autorizzata, per l'esercizio 2011, a

stanziare l'importo di Euro 5.700.000,00 a tale scopo specifico accantonato nell'ambito del fondo speciale, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150, Capitolo 86500, "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese d'investimento", elenco n. 5.

5. Per l'utilizzo dei fondi di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari, per l'esercizio finanziario 2011, le necessarie variazioni al bilancio di competenza e di cassa nella parte spesa del bilancio regionale, a norma di quanto disposto dall'articolo 31, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 40 del 2001. Tali provvedimenti di variazione possono disporre contestualmente l'istituzione di nuovi capitoli o nuove unità previsionali di base.

Art. 32

Trasferimento all'esercizio 2011 delle autorizzazioni

di spesa relative al 2010 finanziate con mezzi regionali

1. Le sottoelencate autorizzazioni di spesa, già finanziate con mezzi regionali e disposte da precedenti provvedimenti legislativi, sono trasferite all'esercizio 2011 a seguito della presunta mancata assunzione dell'impegno nel corso dell'esercizio 2010:

Progr.	Capitolo	UPB	Euro
1)	2698	1.2.3.3.4420	555.534,31
2)	2701	1.2.3.3.4420	668.000,00
3)	2708	1.2.3.3.4420	9.760,98
4)	2775	1.2.3.3.4420	3.477.088,31
5)	3455	1.2.2.3.3100	5.586.988,87
6)	3850	1.2.3.3.4440	147.837,38
7)	3889	1.2.1.3.1510	1.727.410,03
8)	3925	1.2.1.3.1520	1.331.668,11
9)	4270	1.2.1.3.1600	8.952.912,51
10)	4276	1.2.1.3.1600	24.664.256,00

11)	4348	1.2.1.3.1600	265.768,00
12)	14070	1.3.1.3.6200	173.393,01
13)	16332	1.3.1.3.6300	2.130.248,79
14)	16400	1.3.1.3.6300	2.196.217,38
15)	21088	1.3.2.3.8000	12.200.000,00
16)	22210	1.3.2.3.8260	2.512.534,95
17)	22258	1.3.2.3.8270	13.000.000,00
18)	23028	1.3.2.3.8300	350.000,00
19)	23508	1.3.2.3.8220	55.000,00
20)	25523	1.3.3.3.10050	1.000.000,00
21)	25525	1.3.3.3.10010	1.736.033,94
22)	25528	1.3.3.3.10010	1.707.730,70
23)	27500	1.3.4.3.11600	484.255,30
24)	30640	1.4.1.3.12630	9.816.480,63
25)	30644	1.4.1.3.12630	108.068,61
26)	30646	1.4.1.3.12630	1.868.569,00
27)	30885	1.4.1.3.12620	1.876.860,89
28)	31110	1.4.1.3.12650	15.924.759,63
29)	31116	1.4.1.3.12650	15.000.000,00
30)	31125	1.4.1.3.12645	2.000.000,00
31)	32020	1.4.1.3.12670	344.900,69
32)	32045	1.4.1.3.12800	2.183.258,22
33)	32097	1.4.1.3.12735	15.646.953,52
34)	32116	1.4.1.3.12820	533.417,88
35)	32121	1.4.1.3.12820	41.156,44
36)	32123	1.4.1.3.12820	8.282,47
37)	35305	1.4.2.3.14000	2.794.246,11
38)	35310	1.4.2.3.14000	1.500.000,00

39)	36186	1.4.2.3.14062	100.108,00
40)	37150	1.4.2.3.14150	43.456,88
41)	37250	1.4.2.3.14170	810.530,00
42)	37332	1.4.2.3.14220	1.853.644,66
43)	37336	1.4.2.3.14200	3.530.893,99
44)	37374	1.4.2.3.14220	5.239.874,33
45)	37378	1.4.2.3.14223	92.525,00
46)	37385	1.4.2.3.14223	4.772.005,87
47)	37427	1.4.2.3.14223	250.000,00
48)	37429	1.4.2.3.14223	800.000,00
49)	37431	1.4.2.3.14223	3.200.000,00
50)	38027	1.4.2.3.14310	4.506.839,24
51)	38030	1.4.2.3.14300	1.423.965,52
52)	38090	1.4.2.3.14305	6.220.735,51
53)	39050	1.4.2.3.14500	2.182.209,02
54)	39220	1.4.2.3.14500	4.756.885,77
55)	39360	1.4.2.3.14555	3.200.505,16
56)	41250	1.4.3.3.15800	1.587.787,62
57)	41360	1.4.3.3.15800	6.167.829,96
58)	41550	1.4.3.3.15800	150.000,00
59)	41570	1.4.3.3.15800	192.000,00
60)	41900	1.4.3.3.15820	395.000,00
61)	41995	1.4.3.3.15820	10.643,82
62)	41997	1.4.3.3.15820	3.217.872,87
63)	43027	1.4.3.3.16000	867.528,83
64)	43221	1.4.3.3.16010	3.247.489,46
65)	43270	1.4.3.3.16010	19.694.464,41
66)	43272	1.4.3.3.16010	8.100.000,00

67)	45123	1.4.3.3.16420	242.620,42
68)	45125	1.4.3.3.16420	659.646,81
69)	45175	1.4.3.3.16200	1.717.666,90
70)	45177	1.4.3.3.16200	3.949.267,00
71)	45179	1.4.3.3.16200	2.500.000,00
72)	45184	1.4.3.3.16200	22.564.491,10
73)	45186	1.4.3.3.16200	7.400.000,00
74)	45194	1.4.3.3.16200	3.084.259,76
75)	46125	1.4.3.3.16600	1.334.813,86
76)	47114	1.4.4.3.17400	244.644,08
77)	47315	1.4.4.3.17400	3.000.000,00
78)	47317	1.4.4.3.17400	1.500.000,00
79)	47445	1.4.4.3.17430	1.300.000,00
80)	48050	1.4.4.3.17450	4.959.908,44
81)	48274	1.4.4.3.17559	141.535,60
82)	57200	1.5.2.3.21000	17.100.524,95
83)	57680	1.5.2.3.21060	101.252,21
84)	64400	1.5.1.3.19100	1.700.000,00
85)	65707	1.5.1.3.19050	33.446,41
86)	65717	1.5.1.3.19050	1.289.316,31
87)	65721	1.5.1.3.19050	3.887.068,95
88)	65770	1.5.1.3.19070	17.653.585,36
89)	68321	1.5.2.3.21060	4.545.977,64
90)	70678	1.6.5.3.27500	4.946.142,61
91)	70718	1.6.5.3.27520	14.399.947,14
92)	71566	1.6.5.3.27537	1.700.000,00
93)	71572	1.6.5.3.27540	1.638.989,62
94)	73060	1.6.2.3.23500	7.277.683,02

95)	73135	1.6.3.3.24510	9.897.657,70
96)	73140	1.6.3.3.24510	819.000,00
97)	78410	1.4.2.3.14384	1.312,45
98)	78440	1.4.2.3.14384	2.402,35
99)	78458	1.4.2.3.14384	103.301,24
100)	78464	1.4.2.3.14384	38.437,67
101)	78476	1.4.2.3.14384	18.621,80
102)	78705	1.6.6.3.28500	5.732.487,19
103)	78707	1.6.6.3.28500	1.150.000,00

Art. 33

Modifiche alla legge regionale n. 30 del 1998

1. La lettera e-bis) del comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale) è sostituito dalla seguente:

<<e-bis) finanziamenti per interventi ferroviari di manutenzione straordinaria e rinnovo degli impianti e del materiale rotabile;>>

2. Il comma 1 dell'articolo 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998 è sostituito dal seguente:

<<1. La Regione fa fronte al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 31, comma 2, lettera e-bis) con risorse proprie o con i fondi dei trasferimenti statali relativi alla legge 8 giugno 1978, n. 297 (Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea).>>

3. Al comma 2 dell'art. 32-bis della legge regionale n. 30 del 1998, la parola <<annualmente>> è soppressa.

Art. 34

Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003

1. Il comma 1 dell'art. 48 della Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) è sostituito dal seguente:

"Art. 48

Fondo sociale regionale. Spese di investimento

1. Il fondo sociale regionale per le spese di investimento è finalizzato al concorso alle spese di costruzione, ristrutturazione, adeguamento normativo, manutenzione straordinaria finalizzata ad interventi tecnicamente ed economicamente rilevanti, all'acquisto di immobili destinati o da destinare a strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie, in attuazione degli obiettivi della programmazione regionale, delle priorità indicate dalle Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie e delle scelte di ambito distrettuale, mediante la concessione di contributi in conto capitale."

Art. 35

Modifiche alla legge regionale n. 27 del 2004

1. Il comma 4 dell'art. 51 della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 27 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2005 e del bilancio pluriennale 2005-2007) è sostituito dal seguente:

<<4. Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente assegnate alle Aziende Usl con provvedimento della Giunta regionale. Le Conferenze Territoriali Sociali e Sanitarie ripartiscono tali risorse fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti nel Piano regionale sociale e sanitario. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un'equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.>>

Art. 36

Copertura finanziaria

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel bilancio pluriennale 2011-2013 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

Art. 37

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2011.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.